SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Martedì, 30 aprile 2024   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero della difesa

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2024.

Conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro», per l'anno 2024, alla Città di Taurianova.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 MARZO 2024

Vista la legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro» all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 10 agosto 2020, n. 398, recante «Procedura per l'assegnazione del titolo di "Capitale italiana del libro"»;

Visto il decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura 5 aprile 2023, n. 252, recante «Bando per il conferimento per l'anno 2024 del titolo di "Capitale italiana del libro" in attuazione della legge 13 febbraio 2020, n. 15, e del decreto ministeriale n. 398 del 10 agosto 2020»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 28 novembre 2023, n. 385, recante «Nomina della giuria per il conferimento del titolo di "Capitale italiana del libro" per l'anno 2024»;

Visto il verbale del 6 febbraio 2024 con il quale la giuria, all'unanimità, ha indicato al Ministro della cultura la Città di Taurianova come «Capitale italiana del libro» per l'anno 2024;

Vista la nota del 21 febbraio 2024, prot. n. 2320, con la quale il presidente della giuria, a conclusione dei lavori, ha comunicato al Ministro della cultura l'individuazione della Città di Taurianova quale candidata da proporre per essere insignita del titolo di «Capitale del libro» per l'anno 2024, con la seguente motivazione: «il progetto presentato da Taurianova attiva e coinvolge l'intera comunità puntando alla valorizzazione della lettura e all'educazione al libro come strumenti di crescita culturale sociale e civica attraverso un modello contestualizzato in un territorio bisognoso di riscatto, facendo propria un'occasione non episodica ma di respiro annuale e proiettata nel futuro, e di visibilità nazionale a garanzia del buon operato. Il libro, la lettura e la cultura si propongono come leve di riscatto sociale per Taurianova anche grazie alla volontà ed all'opportunità di produrre e proporre modelli culturali; in questa prospettiva il progetto sviluppa una interazione tra il contesto e le nuove generazioni che interpretano la cultura come occasione di "rivolta" educativa, etica e spirituale. Gli elementi proposti dal progetto puntano allo sviluppo territoriale in linea con i cardini esposti dal bando e dal decreto. Il riconoscimento a Taurianova va all'insegna di una motivazione che vede i beni culturali materiali e immateriali come riferimenti di crescita, di sviluppo e di capacità prospettiche. Il progetto ha quei punti che possono permettere la creazione di interazioni sinergiche e reciprocamente fruttuose anche con le altre città candidate, nello spirito della collaborazione e della condivisione. Alla base ci sono quei criteri di base che servono come valori essenziali per legare cultura, economia, pedagogia e metodologia»;

Vista la nota prot. n. 7056 del 13 marzo 2024, con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro della cultura, ha formalizzato la proposta della designazione della Città di Taurianova (RC) quale «Capitale italiana del libro» per l'anno 2024, sulla base del giudizio espresso dalla menzionata giuria nominata con decreto ministeriale 28 novembre 2023;

Ritenuto, pertanto, di conferire il titolo di «Capitale italiana del libro» alla Città di Taurianova (RC) per l'anno 2024;

Delibera:

Il titolo di «Capitale italiana del libro» per l'anno 2024 è conferito alla Città di Taurianova (RC).

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
TAJANI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1101

24A02192

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2024.

Conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura», per l'anno 2026, alla Città di L'Aquila.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 MARZO 2024

Visto l'art. 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come novellato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che «[…]il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata […]»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 16 febbraio 2016, n. 92, recante «Modifica della disciplina della procedura di selezione

per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura”»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 ottobre 2019, n. 494, recante «Ulteriore modifica della disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura”»;

Visto il decreto del Segretario generale del Ministero della cultura 21 aprile 2023, n. 383 recante «Bando per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2026»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 10 novembre 2023, n. 362, recante «Nomina della giuria per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” 2026»;

Visto il verbale del 14 marzo 2024 con il quale la giuria, a conclusione dei lavori, ha individuato, all’unanimità, la candidatura «di L’Aquila da raccomandare al Ministro della cultura per essere insignita del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2026 con la seguente motivazione: Il *dossier* propone un modello di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, artistico e naturale. Mira al recupero dell’identità, puntando sulla cultura intesa come volano per la crescita e come elemento fondante di una comunità. Il progetto coinvolge un numero rilevante di realtà, creando un forte collante con i territori circostanti. Il *budget* previsto è coerente con gli obiettivi. La strategia di spesa indicata è destinata ad avere un importante effetto moltiplicatore. Il palinsesto degli eventi e delle iniziative si sviluppa per l’intero anno e copre tutto il panorama dell’espressione artistica e culturale: cinema, teatro, musica, arti visive. Apprezzata l’attenzione ai giovani che non saranno solo fruitori ma attori. Il progetto adempie agli indicatori del bando, con una buona integrazione tra pubblico e privato. Molto apprezzata la centralità e il coinvolgimento del sistema museale, bibliotecario e universitario. Il giudizio è eccellente. Pertanto, la giuria, all’unanimità, raccomanda L’Aquila come Capitale italiana della cultura 2026»;

Vista la nota prot. n. 7341 del 15 marzo 2024, con la quale il Capo di Gabinetto, d’ordine del Ministro della cultura, ha formalizzato la proposta della designazione del Comune dell’Aquila quale «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2026, sulla base del giudizio espresso dalla menzionata giuria, nominata con decreto ministeriale 10 novembre 2023;

Ritenuto, pertanto, di conferire il titolo di «Capitale italiana della cultura» alla Città di L’Aquila per l’anno 2026;

Delibera:

Il titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2026 è conferito alla Città di L’Aquila.

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
TAJANI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1110

24A02193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2024.

Fondo opere indifferibili. Procedura ordinaria, secondo semestre. Assegnazione definitiva nonché revoche degli interventi per i quali non è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2023.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

Visto l’art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza «*Recovery and resilience facility*» (di seguito il regolamento RRF);

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l’art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next generation* EU, che il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, n. 76, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) del 2019/2088;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» con una dotazione iniziale di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma 369;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto il comma 375 del menzionato art. 1 che disciplina l'ordine prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria;

Tenuto conto dell'art. 1, comma 375, lettera b-*bis*), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;

Visto l'art. 1, comma 375, lettera d-*bis*), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui viene disciplinata, limitatamente al secondo semestre, la procedura di «riallineamento» degli interventi che hanno avuto accesso al Fondo ma con riferimento ai quali non risulta perfezionata l'assegnazione delle risorse relativamente all'anno 2022 e al primo semestre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale sono state disciplinate la verifica delle istanze e la procedura di assegnazione delle risorse del Fondo per l'anno 2023 agli interventi rientranti nella procedura di cui ai commi 369;

Visto in particolare l'art. 9, comma 5, del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, il quale stabilisce che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra l'avvenuto avvio delle procedure di affidamento e la contestuale associazione ad un CIG perfezionato, allo scopo di individuare gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili;

Visto il decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio», ed in particolare l'art. 7, concernente «Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili»;

Tenuto conto del comma 3, art. 7, del menzionato decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, che disciplina le modalità di accesso al Fondo con riferimento agli interventi per i quali sia stata avviata la procedura di accesso ma che non siano risultati beneficiari in ragione del mancato perfezionamento da parte delle amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali;

Visto il decreto RGS n. 195 del 6 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2023, n. 255, il quale ha sostituito il decreto RGS n. 187 dell'11 agosto 2023, ed in particolare l'allegato 1, contenente l'elenco degli interventi per i quali si è proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo, per complessivi euro 1.445.590.758,42, l'allegato 2, contenente l'elenco degli interventi oggetto della procedura di «riallineamento», in modalità semplificata ed ordinaria, per i quali si è proceduto all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per complessivi euro 112.427.351,76 e l'allegato 3, contenente gli interventi di cui all'art. 1, comma 375, lettera *e)*, della legge n. 197/2022, per complessivi euro 82.789.118,40;

Visto, inoltre, il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 220 del 5 dicembre 2023 con il quale, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 131/2023, è stato approvato, tra gli altri, l'allegato 2, contenente l'elenco degli interventi per i quali si è proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo per complessivi euro 9.204.202,22;

Viste le note con le quali le amministrazioni statali istanti hanno trasmesso l'esito delle verifiche riguardanti i CIG lavori «attivi» riscontrati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare, relativamente agli interventi in ambito PNRR, le note prot. n. 139 del 15 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, prot. n. 9638 del 15 marzo 2024 del Ministero della cultura, prot. n. 342.U del 14 marzo 2024 del Mini-

stero della giustizia, prot. n. 29180 del 15 marzo 2024 del Ministero dell'interno, prot. n. 46587 del 15 marzo 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito, prot. n. 50685 del 15 marzo 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prot. n. 919 del 15 marzo 2024 e prot. n. 1794 del 18 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 14283 del 15 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, prot. n. 824 del 14 marzo 2024 del Ministero della salute, nota del 14 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport; per gli interventi ricompresi in «Altri ambiti» le note prot. n. 9161-P del 12 marzo 2024 del Ministero della cultura, prot. n. 364 del 18 marzo 2024 del Ministero della giustizia, prott. numeri 8152 e 7962 del 15 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 6081 del 14 marzo 2024 del Ministero della salute, prot. n. 10264 del 15 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario sisma, prot. n. 4441 del 21 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, prot. n. 1737 del 15 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, prot. n. 7305 del 20 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative; relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 375, lettera *e)*, della legge n. 197/2022 le note prot. n. 5191 del 15 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e il sud-politiche di coesione nazionali, prot. n. 124446 del 14 marzo 2024 del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 1751 del 18 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, prot. n. 4126 del 15 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade, prot. n. 4438 del 21 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, prot. n. 12707 del 22 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche le politiche abitative e urbane;

Viste le note prot. n. 11346 del 15 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prot. n. 7331 del 28 marzo 2024 del Ministero della salute, con le quali, in relazione alle domande di accesso al Fondo presentate per complessivi otto interventi i menzionati Ministeri hanno segnalato un mero errore materiale all'atto dell'inserimento sul sistema REGIS, chiedendo la conferma degli importi di cui i suddetti interventi risultano beneficiari nell'ambito della procedura di riallineamento di cui all'art. 1, comma 375, lettera d-*bis* della legge n. 197/2022;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, per le procedure di affidamento del secondo semestre per le quali risulta riscontrato il requisito dell'avvio della procedure di affidamento dei lavori ma che, sulla base corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 31 marzo 2024;

Considerata la necessità di individuare gli interventi già ricompresi negli allegati 1 e 3 del decreto RGS n. 195/2023 nonché nell'allegato 2 del decreto RGS n. 220/2023, per i quali non risulta riscontrato l'avvio della procedura di affidamento entro i termini di legge, e, conseguentemente, le relative risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse

1. In attuazione dell'art. 1, comma 369, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'art. 7, comma 3, decreto-legge n. 131/2023, sono approvati:

a) l'allegato 1, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 3 al decreto RGS n. 195/2023, per i quali è stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro i termini di legge e per i quali si procede all'assegnazione definitiva delle risorse per complessivi euro 836.774.908,76 di cui euro 522.678.820,64 per interventi a valere sul PNRR ed euro 314.096.088,12 per interventi relativi ad altri ambiti;

b) l'allegato 2, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi già ricompresi nell'allegato 2 al decreto RGS n. 195/2023, implementato di complessivi otto interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della salute, per i quali si procede all'assegnazione definitiva delle risorse per complessivi euro 9.542.113,68. Il totale dell'allegato 2 è pertanto di complessivi euro 121.969.465,44 di cui euro 38.237.994,31 per interventi a valere sul PNRR ed euro 83.731.471,13 per interventi relativi ad altri ambiti. Tale allegato è da intendersi totalmente sostitutivo dell'allegato 2 al decreto RGS n. 195/2023;

c) l'allegato 3, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricompresi nell'allegato 2, decreto RGS n. 220/2023, per i quali è stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento nel periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023, e per i quali si procede all'assegnazione definitiva delle risorse per complessivi euro 8.570.252,29 di cui euro 4.562.778,58 per interventi a valere sul PNRR ed euro 4.007.473,71 per interventi relativi ad altri ambiti;

d) l'allegato 4, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricompresi nei menzionati decreti RGS n. 195/2023 e 220/2023, per i quali non è stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro i termini di legge, con conseguente indicazione delle relative risorse finanziarie che, per l'effetto, si rendono libere per complessivi euro 682.596.847,83, di cui euro 402.071.646,95 per interventi a valere sul PNRR e per euro 280.525.200,88 relativamente ad altri ambiti;

L'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazioni statali istanti.

Art. 3.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse della richiamata validazione (assegnazione definitiva - allegati da 1 a 3). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2024

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sarà disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

24A02133

DECRETO 16 aprile 2024.

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Lanciano, relativi al canone di locazione e alle spese accessorie connessi alla fruizione dei servizi abitativi pubblici.

IL VICE MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 3-*bis*, dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione»;

Vista la legge della Regione Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44, che ha trasformato gli *ex* Istituti autonomi case popolari – IACP in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER ed ha qualificato le stesse come enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Viste le richieste dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Lanciano (CH), n. 349 e n. 350 del 10 gennaio 2024, di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo dei crediti vantati nei confronti degli assegnatari insolventi, relativamente al canone di locazione e alle spese accessorie;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 61597 del 27 marzo 2024;

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, nella considerazione che, benché la norma sia riferita alle società per azioni a partecipazione pubblica, la *ratio* della stessa è da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di semplificazione;

Considerato, altresì, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2498 del 24 marzo 2021, ha riconosciuto una sostanziale continuità tra gli IACP e le attuali aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica, affermando che «l'assoggettamento alle regole di diritto comune dell'attività di tali enti pubblici – peraltro coerente alla qualificazione quali enti pubblici economici – non muta la loro natura di «soggetti pubblici", in quanto tributari di compiti di rilevanza e interesse pubblico e di funzioni di benessere economico-sociale nonché assoggettati alla vigilanza regionale»;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Lanciano nella considerazione che il recupero dei crediti è funzionale all'attività istituzionale dell'Azienda consistente nel soddisfare il fabbisogno riguardante i servizi abitativi pubblici che comporta anche la manutenzione degli alloggi, affinché possano essere idonei all'utilizzazione da parte degli aventi diritto;

Considerato, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Lanciano, relativi al canone di locazione e alle spese accessorie connessi alla fruizione dei servizi abitativi pubblici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A02117

DECRETO 16 aprile 2024.

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Chieti, relativi al canone di locazione e alle spese accessorie connessi alla fruizione dei servizi abitativi pubblici.

IL VICE MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 3-*bis*, dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione»;

Vista la legge della Regione Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44, che ha trasformato gli ex Istituti Autonomi Case Popolari – IACP in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER ed ha qualificato le stesse come enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Viste le richieste dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Chieti, n. 111 dell'8 gennaio 2024 e n. 197 dell'11 gennaio 2024, di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo dei crediti vantati nei confronti degli assegnatari insolventi, relativamente al canone di locazione e alle spese accessorie;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 61519 del 27 marzo 2024;

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, nella considerazione che, benché la norma sia riferita alle società per azioni a partecipazione pubblica, la *ratio* della stessa è da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di semplificazione;

Considerato, altresì, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2498 del 24 marzo 2021, ha riconosciuto una sostanziale continuità tra gli IACP e le attuali aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica, affermando che «l'assoggettamento alle regole di diritto comune dell'attività di tali enti pubblici – peraltro coerente alla qualificazione quali enti pubblici economici – non muta la loro natura di "soggetti pubblici", in quanto tributari di compiti di rilevanza e interesse pubblico e di funzioni di benessere economico-sociale nonché assoggettati alla vigilanza regionale»;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Chieti nella considerazione che il recupero dei crediti è funzionale all'attività istituzionale dell'Azienda consistente nel soddisfare il fabbisogno riguardante i servizi abitativi pubblici che comporta anche la manutenzione degli alloggi, affinché possano essere idonei all'utilizzazione da parte degli aventi diritto;

Considerato, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Chieti, relativi al canone di locazione e alle spese accessorie connessi alla fruizione dei servizi abitativi pubblici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A02118

DECRETO 23 aprile 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, seconda e terza *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.062 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 19 marzo 2024, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80% con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali

1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 maggio 2024 e l'ultima il 15 maggio 2036.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 23 aprile 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 24 aprile 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 aprile 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 163 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 26 aprile 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02191

DECRETO 23 aprile 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 26 aprile 2023 e scadenza 15 maggio 2029, tredicesima e quattordicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare

operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.062 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 21 aprile, 27 giugno, 26 settembre e 25 ottobre 2023, nonché 25 gennaio e 23 febbraio 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,50% con godimento 26 aprile 2023 e scadenza 15 maggio 2029, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una tredicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPeuroi»), con godimento 26 aprile 2023 e scadenza 15 maggio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000. milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componen-

ti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 23 aprile 2024 con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quattordicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 24 aprile 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 aprile 2024 al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantatrè giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 26 aprile 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02198

DECRETO 23 aprile 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,20%, con godimento 27 febbraio 2024 e scadenza 28 gennaio 2026, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per

l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.062 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 23 febbraio e 22 marzo 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,20% con godimento 27 febbraio 2024 e scadenza 28 gennaio 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,20%, avente godimento 27 febbraio 2024 e scadenza 28 gennaio 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 28 gennaio ed il 28 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 28 luglio 2024, sarà pari all'1,336264% lordo, corrispondente a un periodo di centocinquantadue giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 23 aprile 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 24 aprile 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 aprile 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per cinquantanove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 26 aprile 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02199

DECRETO 24 aprile 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 199 giorni, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio-decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 2023, n. 97075, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 14 novembre 2023 e scadenza 14 novembre 2024;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.018 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 29 aprile 2024 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua centonovantanove giorni, con data di prima emissione 14 novembre 2023 e scadenza 14 novembre 2024, di cui al proprio decreto del 9 novembre 2023, n. 97075 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 24 aprile 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02200

DECRETO 24 aprile 2024.

Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale;

Visti gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 9 agosto 2023, n. 111 recanti, rispettivamente, i princìpi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 219 del 2023 che ha introdotto l'art. 6-*bis* nella legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale, al comma 1, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Il medesimo articolo, al comma 2, esclude il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, n. 3), del decreto legislativo n. 219 del 2023 che inserisce i commi 3-*bis* e 3-*ter* nell'art. 1 della legge n. 212 del 2000 i quali prevedono che le disposizioni dello statuto «valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione» e che le «regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-*bis*, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua, in fase di prima applicazione dell'art. 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.

2. Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.

Art. 2.

Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

1. Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;

b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;

c) gli atti di intimazione autonomi di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;

d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

1. tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

2. addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

3. tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

4. imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all'art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all'art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679;

f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge del 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;

h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;

i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.

Art. 3.

Atti di pronta liquidazione

1. Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-*bis*, 54-*ter* e 54-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:

1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

6) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

7) tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 4.

Atti di controllo formale delle dichiarazioni

1. Ai fini del presente decreto, si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all'art. 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A02228

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 aprile 2024.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa A.R.S. Nova», in Salerno e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico RISI dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione

presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «Società cooperativa A.R.S. Nova», ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione ordinaria, sottoscritto in data 30 giugno 2023, con il quale gli ispettori incaricati hanno proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 336460 del 6 novembre 2023, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha sanato, in sede di accertamento, tutte le irregolarità oggetto di diffida;

Considerato che in riscontro a tale comunicazione non sono pervenute osservazioni da parte dell'ente;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico manifestata dal professionista individuato, con nota prot. n. 9067 del 16 aprile 2024;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione della «Società cooperativa A.R.S. Nova» (C.F. 05175130656), con sede in Salerno (SA), via Valerio Laspro 8/C, 84126.

Art. 2.

È nominato commissario governativo della società «Società cooperativa A.R.S. Nova» il dott. Domenico Nolfi, codice fiscale NLFDNC53D19A399V, nato ad Ariano Irpino (AV) il 19 aprile 1953, con domicilio professionale in via Gaetano Angrisani, 7 - 84129 (SA), per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

Il commissario dovrà provvedere alla risoluzione delle irregolarità evidenziate nell'ambito della revisione ordinaria, in particolare: effettuare le rettifiche/integrazioni contabili conseguenti alla corretta destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2019; dare completa attuazione al deliberato dell'assemblea in ordine ai soci non in regola con il versamento delle quote sociali sottoscritte, verificando il valore del capitale sociale alla luce della composizione attuale della platea sociale; provvedere all'iscrizione nel registro imprese della delibera assembleare di rinnovo del C.d.A., con indicazione della durata dell'organo amministrativo, secondo le disposizioni normative; procedere al versamento dei contributi biennali e del contributo ai fondi mutualistici *ex* art. 11 legge n. 59/1992; verificare la regolare tenuta dei libri sociali e contabili.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro sessanta giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero, entro centoventi giorni, in via straordinaria al Capo dello Stato.

Roma, 18 aprile 2024

Il direttore generale: DONATO

24A02134

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 aprile 2024.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sulle isole di Linosa e di Lampedusa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Lampedusa e Linosa in data 23 gennaio 2024, n. 5, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Linosa dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso;

Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Lampedusa e Linosa in data 23 gennaio 2024, n. 6, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Lampedusa dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, in data 15 febbraio 2024, n. 12816, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n. 10664 del 9 aprile 2024;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 1° giugno 2024 al 30 settembre 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Linosa, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Lampedusa e Linosa.

2. Dal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Lampedusa, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Lampedusa e Linosa.

3. Dal 1° maggio 2024 al 31 agosto 2024 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione nell'isola di Lampedusa dei veicoli a motore adibiti alla ristorazione mobile e ai mercati ambulanti appartenenti o nella disponibilità di persone fisiche o giuridiche, che non siano, rispettivamente residenti in modo stabile a Lampedusa o non abbiano la sede legale sull'isola stessa.

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'isola di Linosa, nel periodo di cui all'art. 1, comma 1, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

a) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio dell'isola di Linosa che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

b) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di giustizia, di sanità e di pubblico interesse;

c) veicoli adibiti all'installazione e alla manutenzione di impianti e servizi per la collettività, nonché quelli adibiti all'approvvigionamento alimentare e idrico;

d) veicoli autorizzati per particolari motivi con provvedimento del sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del Prefetto di Agrigento.

2. Per l'isola di Lampedusa, nel periodo di cui all'art, 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

b) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di giustizia, di sanità e di pubblico interesse;

d) veicoli adibiti all'installazione e alla manutenzione di impianti e servizi per la collettività, nonché quelli adibiti all'approvvigionamento alimentare e idrico;

e) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio dell'isola di Lampedusa che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

f) caravan ed autocaravan anche se non appartenenti a residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa;

g) veicoli autorizzati per particolari motivi con provvedimento del sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del Prefetto di Agrigento.

3. Per il periodo del divieto di cui all'art. 1, comma 3, sull'isola di Lampedusa possono affluire veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al Comune di Lampedusa e Linosa è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sulle isole di Linosa e di Lampedusa.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il Prefetto di Agrigento è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 10 aprile 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1487

24A02197

DECRETO 10 aprile 2024.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (ME) del 30 gennaio 2024, n. 15;

Vista la nota prot. n. 19339 del 22 febbraio 2024 e la successiva nota di integrazione prot. n. 22293 del 29 febbraio 2024 con le quali l'Ufficio territoriale del Governo di Messina esprime il proprio parere all'emissione del decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n. 10664 del 9 aprile 2024;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle Isole Eolie del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:

a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2024;

b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2024;

c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2024;

d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2024;

e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2024;

f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2024.

Art. 2.

Deroghe

1. Nei periodi di cui all'art. 1, per le Isole di Alicudi, Panarea e Stromboli, sono concesse le seguenti deroghe:

a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Lipari per l'anno 2024, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

d) alle autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine.

2. Nei periodi di cui all'art. 1, per le Isole di Lipari e Vulcano, sono concesse le seguenti deroghe:

a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Tale iscrizione deve essere dimostrata esclusivamente con certificato ri-

lasciato dal comune in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;

b) ai veicoli adibiti al trasporto di merci destinate unicamente alle attività operanti nelle Isole di Lipari e Vulcano;

c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli devono dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato con una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;

d) ai caravan ed agli autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

f) alle autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri.

3. Nei periodi di cui all'art. 1, per l'Isola di Filicudi, sono concesse le seguenti deroghe:

a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Tale iscrizione deve essere dimostrata esclusivamente con certificato rilasciato dal Comune in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;

b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

c) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

d) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano, i proprietari di tali veicoli devono dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato con una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;

e) alle autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine.

4. Sulle Isole di Lipari, Vulcano e Stromboli possono affluire e circolare i veicoli a motore in carico all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

5. Su tutte le isole possono altresì affluire i veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

6. Per poter fruire delle deroghe è necessario rendere, in sede di emissione del titolo di viaggio da parte della compagnia di navigazione, specifica dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che attesti l'appartenenza a una delle categorie di veicoli indicati nei commi 1, 2, 3 e 4. Tali autodichiarazioni saranno successivamente trasmesse dalle compagnie di navigazione al Comune di Lipari per le verifiche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco di cui al presente decreto.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 10 aprile 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1503

24A02202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril/amlodipina/idroclorotiazide, «Ramandiur».

Estratto determina AAM/PPA n. 254/2024 del 12 aprile 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/447.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano, codice fiscale 09674060158.

Medicinale: RAMANDIUR.

Confezioni:

«5 mg/5 mg/12,5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 046736029;

«5 mg/5 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 046736031;

«10 mg/5 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 046736056;

«10 mg/10 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 046736068,

alla società Scharper S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles n. 12 - 20139 Milano, codice fiscale 09098120158.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02002

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glucosamina solfato sodio cloruro, «Viartril-S».

Estratto determina AAM/PPA n. 256/2024 del 12 aprile 2024

Si autorizza la seguente variazione tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 6.1, 6.3, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette riguardo l'avvertenza relativa al monitoraggio della glicemia nei pazienti con intolleranza al glucosio ed inserimento dell'effetto indesiderato «eritema»; adeguamento alla versione corrente del QRD *template*, alla linea guida eccipienti, alla terminologia MedDRA e modifiche editoriali, relativamente al medicinale VIARTRIL-S.

Confezione: «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 028034015.

Codice pratica: VN2/2024/11.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a. (codice fiscale 04472830159), con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione n. 5 - 20122 Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02003

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atenololo + clortalidone, «Target».

Estratto determina AAM/PPA n. 257/2024 del 12 aprile 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/448.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Italian Devices S.r.l. con sede in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 11596961000.

Medicinale: TARGET.

Confezione: «100 mg + 25 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 025089032, alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente

estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02004

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tetraciclina, «Tetralysal».

Estratto determina AAM/PPA n. 263/2024 del 12 aprile 2024

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione, relativamente al medicinale TETRALYSAL (A.I.C. n. 018469) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

«300 mg capsule rigide» 16 capsule - A.I.C. n. 018469054;

«300 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 018469066.

Tipo II, B.II.d.1.e, modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

Tipo IA, B.II.d.1.d, modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante).

Codice pratica: VN2/2023/149.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a. (codice fiscale 01539990349), con sede legale e domicilio fiscale in via Manara Luciano n. 15 - 20122 Milano, Italia.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02005

Rettifica della determina AAM/PPA n. 74/2024 del 26 gennaio 2024, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano, a base di pantoprazolo.

Estratto determina AAM/PPA n. 264/2024 del 12 aprile 2024

La determina AAM/PPA n. 74/2024 del 26 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 30 del 6 febbraio 2024 e relativa ai medicinali «PANTOPAN» (031835), «PEPTAZOL» (031111), «PANTORC» (031981) e «PANTECTA» (031834), è rettificata come segue per l'errata indicazione delle confezioni oggetto delle modifiche autorizzate, esclusivamente per il medicinale PANTORC, A.I.C. n. 031981:

Ove si legge:

Relativamente ai medicinali «PANTOPAN» (031835), «PEPTAZOL» (031111) e «PANTECTA» (031834) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Per PANTORC (031981) per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

Pantorc iniettabile 1 flaconcino 40 mg: 031981020;

Pantorc iniettabile 5 flaconcini 40 mg: 031981032.

Leggasi:

Relativamente ai medicinali «PANTOPAN» (031835), «PEPTAZOL» (031111) «PANTORC» (031981) e «PANTECTA» (031834) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Decorrenza di efficacia della determina:

La presente determina di rettifica sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A02006

Rettifica dell'estratto della determina AAM/AIC n. 86/2024 del 4 aprile 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Nintedanib, «Puqod».

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AAM/A.I.C. n. 86/2024 del 4 aprile 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PUQOD, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 87 del 13 aprile 2024 relativamente al titolo dei paragrafi riguardanti la classificazione di rimborsabilità e fornitura dell'estratto della determina in oggetto:

laddove è riportato:

«Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate relativamente all'indicazione terapeutica «Puqod è indicato negli adulti per il trattamento della Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF)» è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo.

Per le confezioni sopra indicate relativamente alle indicazioni terapeutiche «Puqod è indicato negli adulti per il trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD)» e «Puqod è inoltre indicato negli adulti per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo» è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo, reumatologo, immunologo e internista»

leggasi

«Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate relativamente all'indicazione terapeutica «Puqod è indicato negli adulti per il trattamento della Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF)» è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo

Per le confezioni sopra indicate relativamente alle indicazioni terapeutiche «Puqod è indicato negli adulti per il trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD)» e «Puqod è inoltre indicato negli adulti per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo» è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo, reumatologo, immunologo e internista».

Laddove è riportato

«Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 051000026 «150 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Confezioni:

A.I.C. n. 051000014 «100 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 051000038 «150 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn)»

leggasi:

«Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 051000026 «150 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C.

Confezioni:

A.I.C. n. 051000014 «100 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al;

A.I.C. n. 051000038 «150 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn)».

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano - Italia.

La presente comunicazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A02119

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Keppra»

Estratto determina IP n. 221 del 5 aprile 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale KEPPRA 1000 mg 30 compresse rivestite con film uso orale autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/00/146/022, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona - Spagna.

Confezione: «Keppra» 1000 mg 30 compresse rivestite con film uso orale.

Codice A.I.C.: 051131011 (in base 10) 1JSDN3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: 1000 mg di levetiracetam.

Principio attivo: 1000 mg di levetiracetam.

Eccipienti: nucleo della compressa: Croscarmellosa sodica Macrogol 6000 Silice colloidale anidra Magnesio stearato rivestimento: Alcol polivinilico parzialmente idrolizzato Titanio diossido (E171) Macrogol 3350 Talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Keppra» 1000 mg 30 compresse rivestite con film uso orale

Codice A.I.C.: 051131011.

Classe di rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Keppra» 1000 mg 30 compresse rivestite con film uso orale.

Codice A.I.C.: 051131011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02120

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trulicity».

Estratto determina IP n. 222 del 12 aprile 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale TRULICITY «1,5 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa di vetro in penna preriempita - 4 penne autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/14/956/007, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in vesterbrogade 149 1620 Copenhagen.

Confezione: TRULICITY «1,5 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa di vetro in penna preriempita - 4 penne».

Codice A.I.C.: 051128015 (in base 10) 1JS9QH(in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: Ogni penna preriempita contiene.

Principio attivo: 1,5 mg di dulaglutide in 0,5 ml di soluzione.

Eccipienti: sodio citrato; acido citrico; mannitolo; polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TRULICITY «1,5 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa di vetro in penna preriempita - 4 penne».

Codice A.I.C.: 051128015.

Classe di rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: TRULICITY «1,5 mg soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa di vetro in penna preriempita - 4 penne».

Codice A.I.C.: 051128015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02121

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di naloxone (come cloridrato diidrato), «Ventizolve».

Estratto determina AAM/PPA n. 274/2024 del 19 aprile 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale VENTIZOLVE:

Tipo II, C.I.13) – Altre variazioni non disciplinate specificamente nel presente allegato, che comportano la presentazione di studi all'autorità competente: aggiornamento degli stampati e del *Risk Management Plan* (versione 8.0 del 22 febbraio 2024). Sono modificati i paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, i paragrafi 3 e 6 del foglio illustrativo, la sezione 5 delle etichette.

Confezioni A.I.C. n.:

046624019 - «1,26 mg spray nasale, soluzione» 2 contenitori monodose in vetro;

046624021 - «1,26 mg spray nasale, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,1;

046624033 - «1,26 mg spray nasale, soluzione» 6 contenitori monodose da 0,1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: DNE Pharma AS, con sede legale e domicilio fiscale in Karihaugveien 22, 1086 Oslo, Norvegia.

Procedura europea: NO/H/0266/001/II/011.

Codice pratica: VC2/2023/188.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02160

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di memantina cloridrato, «Demenco».

Estratto determina AAM/PPA n. 275/2024 del 19 aprile 2024

È autorizzata la variazione di tipo IAin, B.II.e.5.a.1, modifica entro i limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate che comportano l'immissione in commercio del medicinale DEMENCO nella confezione di seguito indicata:

principio attivo: memantina cloridrato;

«10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042339059 (codice base 32 18D2RM).

Codice pratica: C1A/2023/937.

Numero procedura: DE/H/6028/001-002/IA/023.

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l. (codice fiscale 10863670153), con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini n. 20 - 20123 Milano (MI), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RRL» vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02161

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell' anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2022	*Media*	*112,6*		
2023	**Marzo**	118,0	7,4	14,2
	Aprile	118,4	7,9	14,2
	Maggio	118,6	7,2	14,5
	Giugno	118,6	6,0	14,3
	Luglio	118,7	5,7	13,9
	Agosto	119,1	5,2	13,8
	Settembre	119,3	5,1	14,2
	Ottobre	119,2	1,7	13,4
	Novembre	118,7	0,7	12,3
	Dicembre	118,9	0,6	12,0
2023	*Media*	*118,7*		
2024	**Gennaio**	119,3	0,8	10,8
	Febbraio	119,3	0,7	9,7
	Marzo	119,4	1,2	8,6

24A02137

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore del protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE 207), fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE 207), fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 77 dell'8 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 148 del 27 giugno 2023.

In conformità al suo art. 5, il protocollo è entrato in vigore il 1° febbraio 2024.

24A02123

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma, il 6 febbraio 2009.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 97 del 18 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 156 dell'8 luglio 2015.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 23, l'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2024.

24A02124

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con allegato, fatto a Roma, il 18 giugno 2021.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 94 dell'11 luglio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 172 del 25 luglio 2023.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 16, l'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2023.

24A02125

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica di Iren Energia S.p.A., sita nel Comune di Moncalieri.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 143 del 12 aprile 2024 si è provveduto al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2011-0000424 del 26 luglio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni per l'esercizio della centrale di Iren Energia S.p.a. sita nel Comune di Moncalieri (RA), identificata dal codice fiscale 09357630012, con sede legale in Corso Svizzera, 95 - 10143 Torino (ID 186/10175), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del ministero, agli indirizzi https://va.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

24A02126

Riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale di compressione gas di Snam Rete Gas S.p.a., sita nel Comune di Enna.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 138 del 12 aprile 2024 si è provveduto al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto n. 210 del 3 agosto 2017 per l'esercizio della centrale di compressione gas di Snam Rete Gas S.p.a. sita nel Comune di Enna (EN), identificata dal codice fiscale 10238291008, con sede legale in p.zza Santa Barbara n. 7 - San Donato Milanese (MI), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. (Procedimento ID 897/10400).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mase.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

24A02127

Riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Sorgenia Power S.p.a., sita nel Comune di Aprilia.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 141 del 12 aprile 2024 si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 163 del 18 giugno 2014 per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Aprilia (LT) della società Sorgenia Power S.p.a., identificata dal codice fiscale 03925650966, con sede legale in via Alessandro Algardi n. 4 - 20148 Milano, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. (Procedimento ID 166/10216).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mase.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

24A02128

Approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, a refusione dei costi esposti dal GSE, nell'attuazione della misura «CACER» di cui al decreto 7 dicembre 2023, nell'ambito del PNRR, M2C2 I1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo».

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 106 del 15 marzo 2024, sono stati approvati i corrispettivi a carico dei beneficiari, a refusione dei costi esposti dal GSE, nell'attuazione della misura «CACER» di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, di attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea – *NextGenerationEU* «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo».

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/

24A02135

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia di bronzo al merito di Marina.

Con decreto ministeriale 348 datato 11 aprile 2024 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al cavaliere Enrico Cafferata, nato il 22 luglio 1959 a Livorno, con la seguente motivazione:

«Imprenditore del *cluster* marittimo nazionale in possesso di pregevoli doti morali e preclare competenze professionali, il cavalier Cafferata, grazie alla preziosa e non comune esperienza maturata negli anni nel campo della bonifica e tutela ambientale, ha saputo garantire alla Marina militare un supporto tecnico-specialistico di indiscusso valore, che è risultato determinante nelle attività di monitoraggio e tutela dell'ambiente marino e nel fronteggiare le necessità correlate ai protocolli sanitari implementati nel corso dell'emergenza COVID. Con spirito appassionato, totale dedizione e condivisione dei valori e obiettivi della Forza armata, nonché incondizionata disponibilità a collaborare - scevro da ogni interesse - per il fine istituzionale, ha reso un'opera cruciale non solo per l'operatività delle attività utili al monitoraggio ambientale, ma anche per la promozione della cultura del mare e della sua salvaguardia in tutti i consessi: tra i giovani, nel mondo industriale e nell'ambito delle istituzioni. È un cittadino dall'indiscussa autorevolezza e prestigio, che ha speso tante energie e risorse per contribuire alla crescita del *cluster* marittimo e con la sua azione appassionata e generosa ha contribuito a esaltare l'immagine e il prestigio della Marina militare». Livorno, novembre 2021-marzo 2024.

24A02122

S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito

SIAE pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici SIAE – Literature & Visual Arts - Viale della Letteratura 30, 00144 Roma - per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'ente (http://www.siae.it).

--
ABAKANOWICZ MAGDALENA
ABATE ALBERTO
ABRATE ANGELO
ACEVES GUSTAVO
ADAMO DAVID
ADLIVANKIN SAMUIL
ADRIAN MARC
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AGOSTINI EDOER
AJERMAN MICHAEL
AJOLFI ELIA
ALBANO MARIO
ALBERTI ALDO
ALEXANDROFF GIORGIO
ALLIEVO DE STAEL
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAGNO ROBERTO
AMORELLI ALFONSO
ANAND BABA
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANIVITTI FILIPPO
ANNOVATI REMIGIO
ANTO MARIA
ANZIL/LUIGI TOFFOLO
APAP WILLIAM
APRIL ARON ISAAKOVICH
AR GIUSEPPE
ARAUJO JUAN
ARGYROS OUMBERTOS
ARKADIY CHICHKAN LEONIDOVICH
ARNEGGER ALOIS
ARPESANI LINA
ASCO FRANCO
ASSAËL MICOL
ASSENZA VINCENZO
ASTURI ANTONIO
AVANESSIAN ALFONSO
BA OMAR
BABETTO GIAMPAOLO
BACZYNSKY LUDMILLA
BADURA MICHAEL
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALDINI JEAN PIER
BALIA IRENE
BALLESTER ANSELMO
BALULA DAVIDE
BARBIERI CONTARDO
BARILLI LATINO
BARNABÉ DUILIO
BARTOLINI UGO VITTORE
BASALDELLA DINO
BASICEVIC DIMITRI
BASSOLI RENATO
BATTAGLIA DINO
BATTI ANGELO
BECCHINA GIOVANNI
BEDA GIULIO
BEDIN ALESSIO
BEDRICK (HICKS) SHEILA
BELLACCI PIERLUIGI
BELLANDI GIORGIO
BELLESIA CARLO
BELLI DOMENICO
BELLI DOMENICO FAVALLI AUGUSTO DUO D'ARTISTI
BELLINI MARIO
BELTRAME ALFREDO
BENEDETTO ENZO
BENINI OLIMPIA
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERGAGNA VITTORIO
BERGOLLI ALDO
BERGQUIST MATS
BERMAN EUGENE G.
BERNASCONI UGO
BERRONE GIOVANNI
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTINETTI MAURIZIO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOLETTI NINO
BERTON SILVIA
BESSARABA LEONID PAVLOVICH
BETTARINI LIDO
BETTI AUGUSTO
BEUTLER MICHAEL
BIANCINI ANGELO
BIASI GUIDO
BIASIO GIUSEPPE
BIFFIGNANDI ALESSANDRO
BIGGI ANTONIO
BILAN PETER ILYICH
BING HAN
BINGA TOMASO
BISANZIO ANDREA
BLOC ANDRE'
BOERI CINI
BOETTO GIULIO
BOGONI FRANCO
BOHEM ARMIN
BOKSHAY JOSEPH
BONALDI FEDERICO
BONAMINI EROS
BONAZZA LUIGI
BONETTI MATTIA
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONI ACHILLE
BONOMI CARLO
BORDONI ENRICO
BORELLA ROCCO
BORGES (GODA' RODRIGO) RODRIGO ALVES
BORSATO RENATO
BOSCHIN ALDO
BOSCO SODI
BOSTEELS PROSPER
BOSWELL JESSIE
BOTTROP PEPPI
BOWES DAVID
BOZZATO ATTILIO ACHILLE
BOZZI AUGUSTO
BRACCHETTI FEDERICA
BRACCHI LUIGI
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDSTETTER INGRID
BRASINI ARMANDO
BRASSECO TANIA E PASSI LAZLO NORBERTO DUO DI ARTISTI
BRESSANUTTI ALDO
BREUER MARCEL
BREULEUX VALERIE
BRIANTE EZELINO
BROCCHI VALERIO
BROGGINI LUIGI
BROGLIO EDITA
BROLY BOUABRE FREDERIC
BROZZI RENATO
BRULY BOUABRE' FREDERIC
BRUNELLO STEFANO
BRUNET CONTRERAS
BRUNETTI BRUNO
BRUS GUNTER
BRYKS ARTHUR
BUCCI ANSELMO
BUCCI MARIO
BUDDENBERG WILHELM HERMANN FRIEDRICH

BARBIERI OSVALDO
BARDETTI GIACINTO
BURLE MARX ROBERTO
BURMAN SAKTI
BUSSOTTI SILVANO
BUTTINI ALDO
BUZZACCHI EMMA
BUZZI TOMASO
CABRITA REIS PEDRO
CACCIA DOMINIONI LUIGI
CADORIN GUIDO
CAETANI LELIA
CAGLIANI LUIGI
CALANDRI MARIO
CALDERARA ANTONIO
CALERO SOL
CALOS NINO
CALOUTSIS VALERIOS
CAMARA SENI AWA
CAMARDA FRANCESCO
CAMMI MARCELLO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPESAN SARA
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CANEGALLO SEXTO
CANNILLA FRANCO
CANO LILIANA
CANONICO FELICE
CANTAFORA ARDUINO
CAPPELLI GIOVANNI
CARBONI ERBERTO
CAREAGA ENRIQUE
CARLO QUAGLIA
CARLO SOCRATE E MIMÌ QUILICI BUZZACCHI
CARNEVALI GIANCARLO
CAROTENUTO MARIO
CARPI CIONI
CARRERA MARIANO
CARROLL LAWRENCE
CARTA GIUSEPPE
CARUSO DINO
CASADEI MACEO
CASCELLA TOMMASO
CASCIARO GUIDO
CASCIO LORENZO
CASELLI GIUSEPPE
CASSANI GIANNI
CASSEL LEON
CASTEGNARO FELICE
CASTELLANI MARIO
CASTELLANI/TURCATO DUO DI ARTISTI
CASTELLO ENRICO
CASTIGLIONI GIANNINO
CASTRO JOTA
CATALANO BRUNO
CATARGI HENRI
CATARZI BRUNO
CATTANEO STEFANO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALIN
CAVAZZANO GIORGIO
CECCHERINI MASSIMILIANO
CECCHI MARZIO

BLU
BOEHM ARMIN
CELESTINO OTTAVIO
CERCHI SERGIO
CERNIGOJ AUGUSTO
CERULLO CIRO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERCHI SANDRO
CHERSICLA BRUNO
CHERUBINI CARLO
CHIAVACCI GIANFRANCO
CHIESA BUZZI SAPONARO
CHILVER JOHN
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CIGOLLA RENATO
CILIBERTI GIOVANNI
CIMINAGHI VIRGINIO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIPOLLA SALVATORE
CIUHA JOZE
CLAUDUS RODOLFO
CLAVET AUGUSTE
COCCOLI ANNA
COCITO VITTORIA
CODOGNOTTO FERDINANDO
COHEN BERNARD
COLIN GIANLUIGI
COLLI PIER LUIGI
COLLINA GIULIANO
COLOMBARA PIERGIORGIO
COLOMBO JOE
COMBA ANNA
COMELLI DANTE
CONGDON WILLIAM GROSVENOR
CONTI NANDO
CORBELLA TITO
CORBELLI EDGARDO
CORSI CARLO
CORTELAZZO GINO
CORVI CARLO
COSTA RODOLFO
CREMONA ITALO
CRISCUOLO RENATO
CROCE MARCO
CRUZ JIGGER
CUNIBERTI EGIDIO
CUNIBERTI PIER ACHILLE DETTO PIRRO
CUNIOLO ARMANDO
CUTINO ANTONIO
D'ANTINO NICOLA
D'OORA DOMENICO
DA SAN LORENZO PAOLO
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DALLABRIDA GIUSEPPE ANGELICO
DAMIANI ELENA
DAMISCH GUNTER
DAMY KEN
DAVICO MARIO
DAZZI ARTURO
DAZZI ROMANO

BUFFA PAOLO
BULGARELLI LUCIO
DE BIASI MARIO
DE CAMARGO SERGIO
DE COCK JAN
DE CONCILIIS ETTORE
DE CORSI NICOLAS
DE FRANCISCO PIETRO
DE NICOLA FRANCESCO
DE ROCCO FEDERICO
DE TOFFOLI BRUNO
DE VINCENZO GIUSEPPE
DE WITT ANTONY
DEABATE TEONESTO
DECRAUZAT PHILIPPE
DEDÈ
DEGLI INNOCENTI PIERLUCA
DEL BONO SEVERINO
DEL DONNO ANTONIO
DEL PRETE JUAN
DEL RE MARCO
DELAI LUIGI
DELITALA MARIO
DELL'ACQUA GIOVANNI
DELL'OSSO DOMENICO
DELL'OTTO GABRIELE
DELLA PORTA STEFANO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DEREDIA JIMENEZ
DESIATO GIUSEPPE
DESSY STANIS
DEVALLE BEPPE
DEWASNE JEAN
DEZZA ALDO
DI BOSSO RENATO
DI COCCO FRANCESCO
DIAZ DE SANTILLANA ALESSANDRO
DIBBETS JAN
DIMITRIJEVIC BRACO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURDJEVIC BILJANA
DOBES MILAN
DOBROVIC JURAJ
DODERO PIETRO
DONATI ENRICO
DREI ERCOLE
DUBOSSARSKY VLADIMIR
DUCROT ISABELLA
DUO DI ARTISTI SQUARCI NADIA SERGIO SCALET
DUTHOO JACQUES
DYBSKY EVGENI
EDZARD DIETZ
ELDE ANSGAR
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELIANI LUCA
ELLIOTT SUSAN
ENO BRIAN PETER GEORGE
ERDELY ADALBERT MYKHAYLOVICH
ERLER GIULIO ETTORE
ERWITT ELLIOTT
ESKINJA IGOR
ESPOSTO ARNALDO
ETIENNETTE JOHAN

CECCONI P.
CELANO ANDREA
FALK ROBERT
FANTONI GIOVANNI
FANTONI MARCELLO
FANTUZZI ELIANO
FARAONI ENZO
FARFA
FASCE GIANFRANCO
FAVAI GENNARO
FEININGER LYONEL
FEKETE ROBERT
FELLIG ARTHUR (DETTO WEEGEE)
FERIANCOVA PETRA
FERRARI ENEA
FERRARI VINCENZO
FERRAZZI BENVENUTO
FILIPOVIC BRANKO
FINI LEONOR
FIORENTINO PAOLO
FIORESE MAURO
FIORESI STEFANO
FOIS FOISO
FONDA LORENZO
FONTANARI ANDREA
FONZO VERONICA
FORNARA CARLO
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCHI FRANCO MAURO
FRANKEN JAN
FRANZOSI GIOVANNI
FRAU GRETA
FRENCH JARED
FRIED PAL
FRIEDLER JULIEN
FRISCIA GIUSEPPE
FROLLO LEONE
FUNI ACHILLE
FUSO BRAJO
GABBIANI GIACOMO
GABBRIELLI DONATELLO
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAJONI ADRIANO
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALASSI ENRICO
GALIZZI GIOVANNI BATTISTA
GALIZZI NINO
GALLELLI MASSIMO
GALLETTI GUIDO
GALLI ALDO
GALLINGANI ALBERTO
GALVANO ALBINO
GAMPER MARTINO - PONTI GIO' DUO DI ARTISTI
GANAHL RAINER
GARAVENTA LORENZO
GARDELLA IGNAZIO
GARELLI FRANCO
GARIBAY MARIELA
GASPARI LUCIANO

DE AZAMBUJA MARLON
DE BENEDETTI BENEDETTA
GATTO SAVERIO
GAYET-TANCREDE PAUL
GEMELLI PIERO
GENERAL IDEA - COLLETTIVO ARTISTICO
GEORGIEV BORIS
GERANZANI CORNELIO
GERDA MIKHAILOVA NEMENOVA
GERMAIN JACQUES
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI AUGUSTO
GHIGLIA PAULO
GIACOMETTI ALBERTO
GIAMPAGLIA MATTEO
GIANDANTE X
GIANNELLI EMANUELE
GIARDINO LAURA
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILLESPIE THOMAS
GINO LEVI MONTALCINI E GIUSEPPE PAGANO DUO DI ARTISTI
GIORDANO EDUARDO
GIORDANO FELICE
GIROSI FRANCO
GIUNNI PIERO
GLADWELL SHAUN
GLORIA ADELE
GLOUTCHENKO PETROVICH
GLUK GAVRIIL MARTYNOVICH
GOERITZ BRUNNER WERNER MATHIAS
GOLDSCHMIEDT MILAN
GOMOR
GONSCHIOR KUNO
GONTCHAROVA NATALIA
GORACCI MAURIZIO
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GRANCHI DELIO
GRECO GIULIO
GRISELLI ITALO ORLANDO
GROSS
GROSSO ORLANDO
GROSZ GEORGE
GRUBIC IGOR
GRUPPO DI ARTISTI
GRUPPO DI ARTISTI R. PAMIO, N. MASSARI, R. TOSO
GRUPPO LUCKE TPT
GRUPPO NP2 - NERONE CECCARELLI E GIANCARLO PATUZZI
GRUPPO STRUM GIORGIO CERETTI PIETRO DEROSSI RICCARDO ROSSO
GRYGAR MILAN
GUASTI MIRELLA
GUDNASON SVAVAR
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRIERO ALESSANDRO
GUERRINI GIOVANNI
GUERRINI LORENZO
GUERRINI MINO
GUIDI GUIDO
GUIDI NEDDA
GUIZZO ISLAND

FABRICATORE NICOLA
FALCONE FRANCESCO
HAVRET PIERRE
HELBIG THOMAS
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERNANDEZ RODRIGO
HESSE HERMANN
HOLEN YNGVE
IGNATOVICH BORIS VSEVOLODOVIC
IGOSHEV VLADIMIR ALEKSANDROVICH
INNOCENTI CAMILLO
IRWIN COLLETTIVO DI ARTISTI SLOVENI
ISSUPOFF ALESSIO
ISTRATI ALEXANDRE
JANAS PIOTR
JANKOWSKI CHRISTIAN
JANNI GUGLIELMO
JERRAM LUKE
JOCHIMS REIMER
JOHANNSSON G. OLI
JONES JOE
JORGENSEN WILLER
JOSE' GALINDO REGINA
JULIUS EVOLA
KABAKOV ILYA
KADIROVA ZHANNA
KALAJIC DRAGOS
KAN HO
KANTOR TADEUSZ
KEITA SEYDOU
KEMENY ZOLTAN
KERTESZ ANDRE'
KERWICK JORDY
KETTEMANN ERWIN
KHESIN LEV
KINKI TEXAS
KLINGE DIETRICH
KNORR KAREN
KODIEV PETRO IVNOVICH
KODRA IBRAHIM
KOJI KAMOJI
KOJI YOSHIDA
KOKOCINSKY ALESSANDER
KONIG SCAVINI HELEN
KOOLHAAS REM
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOSTESKY VLADIMIR NIKOLAEVICH
KOTSKA ANDREY ANDREEVICH
KOVACIC MIJO
KRASOVEC MITKA
KRYSTUFEK ELKE
KUHN MONA
KUPKA FRANTISEC
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
KYOUNG CHO YOUN
LAGROTTERIA MASSIMO
LAHNER EMILE
LAM CASTILLA WIFREDO OSCAR
LANDOZZI LANDO

GASPARI MAKSIM
GASPARINI ALESSANDRA
GASPARINI BRUNA
GATTI IGINO
GATTI LUIGI
GUPTA SUBODH KUMAR
GUSSONI VITTORIO
GYSIN BRION
HAGEMANS PAUL
HARRY ADAMS DUO DI ARTISTI (ADAM WOOD E STEVE LOWE)
LANFRANCHI ANNIBALE
LARIONOV MICHEL
LARSEN CLAUS
LASTA ATTILIO
LASZLO CARL

LATTUCA ROSARIO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LEBENSTEIN JAN
LECLEF GUY
LEDDA MARIUS
LEDDA SARAH
LENI
LENZI ALBERTO
LEONARDI CESARE
LEPRI STANISLAO
LEROUX AUGUSTE
LETO GIOVANNI
LEVASTI FILLIDE
LIBERMAN ALEXANDER
LIGABUE ANTONIO
LIMOUSE ROGER
LINDBERG PETER
LINDE BUSK PETER
LIPCHITZ JACQUES
LIPPI RAFFAELE
LOMBARDINI GIOVANNI
LOMYKIN KOSTANTIN MATVYEVICH
LONGO MACINI FRANCESCO
LONGONI BALDASSARRE
LOPES BERTINA
LORA TOTINO ARRIGO
LUBARDA PETAR
LUCCHINI FLAVIO
LUPAS ANA
LUX AGNES
LUZZATI EMANUELE
LUZZI CLETO
MADELLA GIANNI
MAGNI ANDREA
MAGNI GIUSEPPE
MAIO ENZO
MAJANI AUGUSTO
MALDONADO TOMAS
MALERBA ARTURO
MALESCI GIOVANNI
MALJKOVIC DAVID
MAN RAY
MANAI PIERO
MANAYLO FEDIR FEDOROVICH
MANCA MAURO
MANGIONE CRISTIANO
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI GIANNETTO
MANSOUROFF PAUL
MANTOVANI LUIGI
MANZONE GIUSEPPE
MANZONI GIOVANNI
MAQBOOL FIDA HUSAIN PSEUDONIMO MF HUSAIN
MARAINI ANTONIO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARIN GUTIERREZ JAVIER
MARINI EGLE
MARINI LORENZO
MARIONI ALVARO
MARSIC CVETO
MARTELLI PLINIO
MARTENS DINO
MARTIN PHILIP
MARTINAZZI BRUNO
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINEZ RAFAEL
MARTINI ALBERTO
MARTINI NORBERTO
MARTINI QUINTO
MARTYR WILL
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIG GUIDO
MARZOT LIVIO
MASOUMIAN SABA
MASSA ANTONIO
MATSKIN RUVIM IZRAILEVICH
MATTII CARLA
MATTIS TEUTSCH JÁNOS
MAUGHAM DAPHNE
MAVIGNIER ALMIR
MAXY HERMANN MAX
MAY NICHOLAS
MAZZA ALDO
MAZZACURATI RENATO MARINO
MAZZINI 33 SNC
MAZZOLANI ENRICO
MAZZONI GALLIANO
MCBRIDE RITA
MEDALLA DAVID
MEDICI DEL VASCELLO OSVALDO
MEECH PHILIP
MELAS + KOSTABI DUO DI ARTISTI
MELAS ALESSANDRO
MELI SALVATORE
MELLI ROBERTO
MELO ATTILIO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MENDEZ BLAKE JORGE
MENEGUZZO FRANCO
MERCER VERA
MESCIULAM PLINIO
MESSINA GIUSEPPE FABIO
MEZZADRI MATTEO
MEZZANOTTE PAOLO
MIAZZO ROBERTO
MICCINI EUGENIO
MICHAJLOV BORIS
MICHELETTI GUIDO
MICHELETTI MARIO
MICHELUZZI ATTILIO
MIES VAN DER ROHE LUDWIG
MILANI UMBERTO
MILELLA GIAMPIERO
MODOTTO ANGILOTTO
MOFFATT TRACEY
MOHASSES BAHMAN
MOLLINO CARLO
MOLTENI GIOVANNI
MONACHESI SANTE
MONACO SALVATORE
MONTANARI DANTE
MONTANARINI LUIGI
MONTEGANI ANGELO
MONTESSORI ELISA MARIA
MONTI CESARE
MONTI ERCOLE
MOOS CARL FRANZ
MORALES ERNESTO
MORANDO PIETRO
MORERA ANTONIO MARIA
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI LUIGI
MORO GINO
MORUCCHIO ANDREA
MOSCHI MARIO
MOSCHINI PIETRO
MUHLHAN ADOLF
MULAS MARIA
MÜLLER RICHARD
MURTIC EDO
MUZI FULVIO
NAGATANI KYOJI
NALLARD LOUIS
NAMOU MOHAMED
NANNETTI NERINO
NARDI ANTONIO MARIA
NEOGRADY LAZLO
NEPOMUCKY ERNST
NESPOLINO ANNA
NEUMANN MAX
NEWTON HELMUT
NICCO CARLO EMILIO
NICOLAUS HEINRICH
NICOLINI GIOVANNI
NIETO RODOLFO
NISHIDA FUJIO
NIVOLA COSTANTINO
NOBUYA ABE
NOELQUI
NOTARO DOMINGO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
OCIEPKA TEOFIL
OFFMAN
OLIVIERI GIORGIO
OLIVUCCI FRANCESCO
OMICCIOLI GIOVANNI
ONGARO ATHOS
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORAMAS ALIRIO

MARCHESAN SILVIO
MARCHI CAMILLO
MARCHI VIRGILIO
MARCHIG GIANNINO
MARCZYńSKI ADAM
MARICONTI ANDREA
OSMOLOVSKY ANATOLY
OSTI ROMI
OTERO ALEJANDRO
PAALEN WOLFGANG
PALADINI VINICIO
PALAZZI BERNARDINO
PALMERO GUIDO
PALTRINIERI ORESTE
PANCRAZZI LUCA
PANIKANOVA EKATERINA
PANNAGGI IVO
PANTONE FELIPE
PANZA GIOVANNI
PAOLI BRUNO
PAPA MARIA
PARADISO PAOLO
PARENTE FRANCESCO
PARISI ICO
PARISOT ADRIANO
PARSONS VICKEN
PASCALI PINO
PASOTTI SILVIO
PASOTTO PAOLO
PASSAURO EDMONDO
PATEK AUGUST
PATELLANI FEDERICO
PAULUCCI ENRICO
PAVAN FRANCESCO
PAZIENZA ANDREA & SPARAGNA VINCENZO
PAZIENZA ANDREA-SCOZZARI FILIPPO-TAMBURINI STEFANO
PECCINI TOMMASO
PEDERIVA LUGI
PEELLAERT GUY
PEETERS JOSEF
PEIKOV ASSEN
PELLEGRINETTI MAXIMO
PELLINI EROS
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PERELLI CIPPO GIANCARLO
PERGOLA ROMOLO
PERIZI TIZIANO
PERSICO MARIO
PEVERELLI CESARE
PEYRON GUIDO
PEZOLD FRIEDERIKE
PIACENTINI MARCELLO
PIAGET ALBERTO E ALESSANDRO GUERRIERO
PIANA FERDINANDO
PIANEZZOLA POMPEO
PIATTI ANTONIO
PICCOLI GIAN RICCARDO
PICCOLO DOMENICO
PICOZZA PAOLO
PIERACCINI CECCHI LEONETTA
MILLER GEROLD
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINO ROSSO
MODICA FABIO
PIRUCA FRANCO
PISANO TANO
PISTONE TANIA
PITTORE ITALIANO FUTURISTA AUTORE SCONOSCIUTO
PLUGFELDER NILS UDO
PLUMCAKE ROMOLO PALLOTTA /CLAUDIO RAGNI
PODESTA' GIOVANNI BATTISTA
POLIDORI FABIO
POMI ALESSANDRO
PONGA DEGLI ANCILLO LUCIA
PONTI - SAPONARO DUO DI ARTISTI
PONTI PINO
PORTA TOM
POUSSARD JEAN MARCEL
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRICA ZLATKO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH
PRIMACHENKO MARIA
PRINA CARLA
PROMETTI ENRICO
PROSA ALFREDO
PUCCIARELLI MARIO
PUGLIESE ANTONIO
PUGLIESE ROBERTO
PUGLISI LORENZO
PULVIRENTI ROSARIO
PUNZO PAOLO
PUPPO MARIO
PURANEN JORMA
PUZYRKOV VICTOR GRIGOROVICH
QADRI SOHAN
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RAGGIO DAVIDE
RAMBALDI CARLO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RASPI PIERO
REINA MIELA
RENZETTI SARA - SERRA ANTONELLO DUO DI ARTISTI
RESCALLI DON ANGELO
REVIGLIONE MARIO
RICHTER VJENCESLAV
RIDOLA MARIO
RIGHETTI ANGELO
RIGHETTI GUIDO
RIGHETTI RENATO
RIGOVACCA MARCO
RIMINI ROBERTO
ORESHNIKOV VIKTOR
ORI LUCIANO
ORLER DAVIDE
OROZCO GABRIEL
ORSZAG LILI
ORTIZ DE ZEVALLOS PASTOR DANIELA
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMINO ANTONIO
RONSSE MATTHIEU
ROSA CHRISTIAN
ROSSELLO MARIO
ROSSI UGO
ROSSI VANNI
ROY JAMINI
RUBINO ANTONIO
RUBINO EDOARDO
RUBINO MICHELANGELO
RUDOMETKIN VALENTIN NIKOLAEVICH
RUGGERI QUIRINO
RUI ROMANO
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUYTER LISA
S & PEG STUDIO ASSOCIATO ARTISTICO
SACCHI BORTOLO
SAKSIDA RUDOLF
SAKTI BURMAN
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINO ELISEO
SALOTTI GIANNETTO
SALT JOHN
SALVADEI DAVIDE
SALVADORI ALDO
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SAMBO EDGARDO
SAMMARTINO LORI
SANSONETTI GIANNI EMILIO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTI SIRCANA GIOVANNI
SANTONOCITO MICHELE
SANTOSH GHULAM RASOOL
SANZONE AMEDEO
SAPONARO SALVATORE
SARENCO
SARFATTI GINO
SARTORI CARLO
SATISH GUJRAL
SAVINOV GLEB
SAVIOLI LEONARDO
SBISA' CARLO
SCARONI ANNIBALE
SCARPA ROMANO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMETTAU JOACHIM
SCHWARZ ARTURO UMBERTO SAMUELE & DUCHAMP MARCEL DUO DI ARTISTI
SCHWARZKOGLER RUDOLF

PILI IVAN CALLISTO
PINOT
PINOT GALLIZIO & SOSHANA AFROYIM DUO DI ARTISTI
PINTER FERENC
PINTO TÚLIO
PINZANI GUIDO
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIOMBINO UMBERTO
PIROVANO ANNALISA
PIRRUCCIO VINCENT
SENESI LUIGI
SEOCK SON
SERNEELS CLEMENT
SERPAN JAROSLAV
SERVETTAZ GIOVANNI
SESIA GIOVANNI
SESMA RAYMUNDO
SETTANNI PINO
SEVESO POMPILIO
SHANAHAN SEAN
SHAPOVALOV PETR FEDOROVICH
SHCHIPACHYOV LEV STEPANOVICH
SHISHKO FEDOROVICH SERGIY
SHOVKUNENKO OLEKSIEVICH OLEXA
SHTILMAN ILYA
SIDIBE MALICK
SIEFF MATTHIAS
SIMONETTI MASI
SIMOTOVA ADRIENA
SIQUEIROS DAVID ALFANO
SISSI
SMEKALOV IGOR
SMITH JOSHUA
SMITH KIKI
SOBRILE GIUSEPPE
SOKOV LEONID
SOLDATI ATANASIO
SOLERO PIO
SOMARE' GUIDO
SONNE KASPER
SORMANI LUIGI
SORO TIZIANO
SOTILIS LISA
SOTO CLIMENT MARTIN
SPACAL LUIGI
SPAZZAPAN LUIGI
SPREAFICO LEONARDO
SPRINGOLO NINO
STANIC VOJO
STANO ANGELO
STAZEWSKI HENRYK
STEINER CARLO
STEPANCIC EDUARD
STEPANEK MASLIN DUO DI ARTISTI
STEVOLI NANDO
STOCKER ESTHER
STOJAN BATIC
STOLYARENKO KUZMICH PETRO
STRADELLA LUIGI
SUBERO OSWALDO
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
SUPINO GIGI
SURVAGE LEOPOLD
RINKE KLAUS
RISPOLI FRANCO
RITSUE MISHIMA
RIVAROLI GIUSEPPE
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROGLER MICHAEL
ROL GUSTAVO ADOLFO
ROLANDO PIERLUIGI
ROMAGNOLI CARLO
TAMAGNINI TORQUATO
TANDA AUSONIO
TANZA GIOVANNI
TARASENKO ALEKSANDR PETROVICH
TARAVELLA CROCE
TARONE GIGLIO E BIGLIANI SANDRO DUO DI ARTISTI
TENREIRO JOAQUIM
TEODORANI FORTUNATO
TESTA GIANNI
TETTAMANTI AMPELIO
TIMOFEEVICH CHIZHONKOV ALEKSANDR
TINGUELY JEAN
TKACHENKO DANILA
TOGNI EDOARDO
TOMAI ENNIO
TOMASELLI ONOFRIO
TOMASI GIAMPAOLO
TOMASSI RENATO
TOMBA CLETO
TOMMASI TOMASO
TONY GALLO
TOPPI SERGIO
TORNABUONI LORENZO
TORO ATTILIO
TORONI NIELE
TORRES MARIO GARCIA
TORRESINI ATTILIO
TOSALLI FELICE
TOSATTI GIAN MARIA
TOSHIMITSU IMAI
TRAMONTIN FRANCO
TRAVERSO ANTONIO
TRBULJAK GORAN
TRENTINI GUIDO
TREVI CLAUDIO
TRIBOUT GEORGES HENRI
TROMBINI GIULIANO
TUDELA ARMANDO
TUROLA GABRIELE
TWEEDY IAN MICHAEL
TWOMBLY ALESSANDRO
TWOMBLY CY
UDDENBERG ANNA
UMBERG GÜNTER
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI GIANNI
VAICHILIA LEONID
VALENTINI NANNI
VALIDO RINO
VAN DE LEENE JULES
VAN DER STOKKER LILY
VAN VELDE BRAM
VANNETTI ANGIOLO
SCHWEIZER RICCARDO
SCILTIAN GREGORIO
SCIUTO GIOVANNI CARMELO
SCORBIAC RAPHAEL
SCORZELLI EUGENIO
SCUFFI MARCELLO
SEGANTINI GOTTARDO
SEGUSO ARCHIMEDE
SELIMBASIC ADELISA
SEMEGHINI PIO
VASSILIEV OLEG
VECCHI FERRUCCIO
VEDANI MICHELE
VELEZ GUSTAVO
VELLA DARIO
VELLANI MARCHI MARIO
VENINI PAOLO
VENNA LUCIO
VENZO MARIO
VERBURGH
VERDI ALESSANDRO
VERSTOCKT MARC
VIANELLO VINICIO
VIAZZI ALESSANDRO
VIERU IGOR DMITRIEVICH
VIGNELLI MASSIMO
VISINTIN GRAZIANO
VITALE
VITALE CARLO
VITALI CARLO
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VOGEL PETER
VON GHOTA ERIC
VON UNWERTH ELLEN
VON WULFFEN AMELIE
WALLERT DIETER
WARBOYS JESSICA
WARZECHA MARIAN
WATELET CHARLES
WEISMANN WILLEM
WENDERS WIM
WIETHASE EDGAR
WILDER ANDRE'
WOLF JACQUES
WOLFGANG LUDWIG
WOLFRAM ULLRICH
WOTRUBA FRITZ
YABLONSKA TETYANA
YASUDA KAN
ZAKHAROV FEDOR
ZALAMEDA OSCAR
ZAMPETTI NAVA EMILIA
ZANIBONI SERGIO
ZAO WOU KI
ZARETSKY VICTOR
ZAVAGLI RICCIARDELLI RENATO
ZAVANELLA RENZO
ZERVOS CHRISTIAN
ZHURBIY OLEKSANDR PETROVIC
ZINELLI CARLO
ZLATKO PRICA
ZOLLO GIUSEPPE

SUTEJ MIROSLAV
SZOLDATICS GIORGIO
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAKAHASHI SHU
VARDANEGA GREGORIO
VARGAS LUGO PABLO
VAROTSOS COSTAS
VARVARO GIOVANNI
ZONI BRUNO
ZORZI ALBERTO
ZUCCHERI LAURA
ZUCCHERI ANTONIO

24A02136

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-100) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.